



COMUNE DI SORESINA

Provincia di Cremona

Regolamento

" Procedure amministrative per la registrazione e l'assegnazione del codice identificativo delle attività dello spettacolo viaggiante "

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 62 del 28.11.2014**

INDICE

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Registrazione e codice identificativo

Art. 4 – Istanza di registrazione

Art. 5 – Procedimento

Art. 6 – Targa di registrazione

Art. 7 – Subingresso

Art. 8 – Attività esistenti

Art. 9 – Dichiarazione di corretto montaggio

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE PROCEDURE
AMMINISTRATIVE PER LA REGISTRAZIONE E L' ASSEGNAZIONE DEL CODICE
IDENTIFICATIVO DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento, nell' ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina le procedure amministrative del Comune di Soresina, ai fini della sicurezza, per l' installazione e l' esercizio delle attività/attrazioni dello spettacolo viaggiante nel territorio comunale.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento comunale si richiamano le definizioni elencate all' art. 2 del D.M. 18 maggio 2007 che di seguito si riportano:

a) attività di spettacolo viaggiante:	attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all' aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell' art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
b) attrazione:	singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell' apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
c) attività esistente:	attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell' elenco di cui all' art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;
d) parco di divertimento:	complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell' elenco di cui all' art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

e) gestore:	soggetto che ha il controllo dell' attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all' art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
f) conduttore:	persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
g) manuale di uso e manutenzione:	documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell' attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
h) libretto dell' attività:	registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l' elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l' esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l' annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

Art. 3
Registrazione e codice identificativo

Ogni nuova attività dello spettacolo viaggiante, il cui primo impiego è previsto in questo Comune, prima di essere posta in esercizio deve essere registrata presso il competente Ufficio S.U.A.P. di questo Comune, che rilascia il codice identificativo.

Art. 4
Istanza di registrazione

L' istanza di registrazione, presentata al competente Ufficio S.U.A.P., deve contenere i dati relativi al gestore, al conduttore e alla licenza d' esercizio di cui all' art. 69 del T.U.L.P.S..

L'istanza di registrazione dell'attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che l'attività stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio: il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc.

Il richiedente, ai fini della registrazione e della contestuale assegnazione del codice, da parte del Comune, deve presentare un' idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all' articolo 3 del D.M. 18/5/2007, corredata dal manuale di uso e manutenzione e dal libretto dell' attività dello spettacolo viaggiante.

Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell' attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Per " traduzioni ufficiali in italiano" si intendono le traduzioni effettuate, o da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione, o da persone comunque competenti dell' attività di spettacolo viaggiante quali il costruttore o il tecnico abilitato. In entrambi i casi è necessario che la traduzione sia asseverata presso i competenti Uffici Giudiziari secondo la normativa vigente in materia.

Al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l' esame di competenza, che prevede anche il " *controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio*" , l' attività dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune di Soresina che deve provvedere alla registrazione dell' attività stessa.

Art. 5 Procedimento

Il procedimento amministrativo finalizzato alla registrazione e all' assegnazione del codice identificativo delle attività dello spettacolo viaggiante è assegnato all' Ufficio S.U.A.P. e responsabile del procedimento è il Responsabile dell' Ufficio S.U.A.P. del Comune di Soresina. Il procedimento comprende le seguenti fasi:

1. acquisizione del parere da parte della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che deve:
 - a. verificare la corrispondenza, per quanto possibile e visibile, fra l' attività di spettacolo viaggiante posta in essere e quella riportata nella documentazione tecnica illustrativa e certificativa;
 - b. verificare l' idoneità formale della suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, a firma di professionista abilitato, nell' ambito delle proprie competenze professionali, o della apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore;
 - c. controllare il regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio dell' attività di spettacolo viaggiante senza entrare nel merito " tecnico" della documentazione tecnica-illustrativa e certificativa prodotta dal richiedente, fatta salva comunque la facoltà di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti;

- d. nei casi in cui siano presenti attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante è necessario che nella documentazione consegnata alla Commissione di vigilanza sia contenuta anche un' autonoma dichiarazione a firma di professionista abilitato o certificazione di un organismo di certificazione accreditato, che attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività di spettacolo viaggiante sui passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento o, in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti.
2. il competente Ufficio S.U.A.P., acquisisce il parere favorevole della Commissione, effettua la registrazione dell' attività e assegna un codice identificativo che deve essere collocato stabilmente e in modo visibile sulla attività, su targa metallica a cura del gestore.
 3. il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo integra, per gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l' attività istruttoria nel caso l' attività appartenga ad una tipologia non iscritta nell' elenco ministeriale di cui all' art. 4 della Legge 18/3/1968, n. 337;
 4. il competente Ufficio S.U.A.P., concluso il procedimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, una copia della documentazione e l' atto di registrazione dell' attività;
 5. il procedimento di cui al presente articolo deve essere concluso entro 30 giorni dalla presentazione dell' istanza.

Art. 6 Targa di registrazione

La targa attestante l' avvenuta registrazione deve contenere i seguenti dati:

Comune di	SORESINA (CR)
Denominazione della attività Tipologia Elenco Ministeriale (Art. 4 L. 337/68)	
Codice	
Ministero dell' Interno – D.M. 18 maggio 2007, art. 4	

Affinché la targa metallica sia visibile e stabilmente fissata sull' attività di spettacolo viaggiante, la targa deve avere i seguenti requisiti:

- **Dimensioni:** altezza minima: 50 mm; lunghezza minima: 200 mm; spigoli arrotondati con raggio minimo R = 2,5 mm;
- **Fissaggio:** in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti;
- **Sistemi di fissaggio:** saldatura, rivetti, ribattini, viti, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia. Il fissaggio, inoltre, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere realizzato in

maniera tale che la rimozione della targa, senza l' ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il deterioramento della medesima;

- **Caratteri per la compilazione della targa metallica:** utilizzo di lettere maiuscole in lingua italiana e numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di lettura, devono avere un' altezza minima di 4 mm.

Art. 7

Subingresso

Il nuovo gestore di una attività esistente deve chiedere al competente Ufficio S.U.A.P. del Comune di Soresina (CR) il cambio di intestazione della licenza e la voltura dell' atto di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Il gestore che cessa, vende o dismette l' attività deve darne comunicazione al competente Ufficio S.U.A.P. del Comune di Soresina e consegnare la targa o certificarne la distruzione.

Art. 8

Attività esistenti

L' attività di spettacolo viaggiante esistente sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del D.M. 18/5/2007, che abbia presentato istanza di registrazione entro il 12 dicembre 2009, deve ottenere, ai fini della prosecuzione dell' esercizio, la registrazione e il connesso codice identificativo entro il 31 dicembre 2010.

L' attività di spettacolo viaggiante esistente sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del decreto, che non abbia presentato istanza di registrazione entro il 12 dicembre 2009, deve ottenere, ai fini della prosecuzione dell' esercizio, la registrazione e il connesso codice identificativo prima di continuare l' attività.

Un' attività di spettacolo viaggiante si considera " esistente" se è stata posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell' entrata in vigore del decreto 18/5/2007 (12 dicembre 2007). La condizione di esistenza è verificabile attraverso il possesso da parte del gestore della licenza ex articolo 69 T.U.L.P.S. (licenza della Autorità locale di Pubblica Sicurezza) e la congruenza fra la documentazione agli atti dello stesso gestore (relazione, disegni, fotografie, manuale d' uso e manutenzione, collaudi annuali da parte di tecnici abilitati) e la specifica attività in questione.

L' istanza di registrazione deve essere corredata dal fascicolo tecnico della documentazione prevista dall' art. 5, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.M. 18.5.2007 e sottoposta a verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

L' attività proveniente dai Paesi indicati al comma 2, dell' art. 5 del D.M. 18/5/2007, per esercitare nel territorio comunale deve ottenere o aver ottenuto la registrazione e il codice identificativo.

La relativa istanza deve essere corredata dal fascicolo tecnico e dalla documentazione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 5 e sottoposta a verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Copia integrale del fascicolo tecnico, della documentazione allegata all' istanza deve essere trattenuta dal gestore e tenuta a disposizione degli organi competenti ai controlli.

L' atto di registrazione, il codice identificativo, il fascicolo tecnico e la documentazione allegata all' istanza devono essere trasmesse a cura dell' Ufficio S.U.A.P. del Comune di Soresina (CR), al Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

Art. 9

Dichiarazione di corretto montaggio

Il rilascio della licenza da parte del competente Ufficio S.U.A.P. comunale per l' installazione e per l' esercizio dell' attività nel territorio comunale è anche subordinato alla presentazione della dichiarazione di corretto montaggio, redatta ai sensi del comma 2 dell' art. 6 del D.M. 18/5/2007, sottoscritta da professionista abilitato o dal gestore in possesso dell' attestato di frequenza, con esito positivo del corso di formazione teorico-pratico indetto dal Ministero dell' Interno e della copia autentica del libretto dell' attività sul quale sono annotate, a cura del gestore, le risultanze delle verifiche tecniche periodiche e annuali dell' attività.